



ALLEGATO A alla Dgr n. 2701 del 24 dicembre 2012

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza

LINEA DI INTERVENTO 1.3

“Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”

Azione 1.3.5

“INTERVENTI INNOVATIVI DELLE PMI TITOLARI DI EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI E/O CHE
GESTISCONO PICCOLE SALE CINEMATOGRAFICHE”

SOGGETTO PROMOTORE DEL BANDO: REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE :
SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA
DIREZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:

CONTRIBUTI PER INTERVENTI INNOVATIVI DELLE PMI TITOLARI CHE GESTISCONO PICCOLE SALE
CINEMATOGRAFICHE

IMPORTO 2.000.000,00 EURO

TITOLO DEL BANDO “SOSTEGNO ALLA CONVERSIONE TECNOLOGICA ELETTRONICA
DIGITALE DELLE PMI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. DEL

INDICE

- 1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO**
- 2. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA**
 - 3.1 REQUISITO DIMENSIONALE DELLE IMPRESE
 - 3.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE IMPRESE
 - 3.3 ULTERIORI CONDIZIONI/PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTE LE IMPRESE
 - 3.4 POSIZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA DELLE IMPRESE
 - 3.5 ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
- 4. SPESE AMMISSIBILI**
 - 4.1 TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI
 - 4.2 ULTERIORI SPECIFICHE VALIDE PER TUTTE LE VOCI DI SPESA
- 5. TEMPI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 6. CONTRIBUTO REGIONALE**
 - 6.1 MISURA DEL CONTRIBUTO
 - 6.2 DEFINIZIONE DI MONOSALA – MULTISALA – MULTIPLEX
 - 6.3 CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
- 7. REGIME DI AIUTO**
- 8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- 9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 9.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 - 9.2 PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
- 10. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**
- 11. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**
- 12. MONITORAGGIO**
- 13. CONTROLLI**
- 14. RINUNCIE E REVOCHE DELL'AIUTO**
- 15. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**
- 16. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO**
- 17. PUBBLICAZIONE DELL'AIUTO**
- 18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 19. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**
- 20. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 N. 1996**
- 21. DISPOSIZIONI FINALI**

1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

1. In attuazione della DGR n.[...] del [...] avente ad oggetto “Bando di partecipazione per l’ottenimento di aiuti agli investimenti delle PMI . Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Obiettivo “Competitività regionale e occupazione ” Asse 1. Innovazione ed economia della conoscenza. Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”. Azione 1.3.5.: Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche” Contributi per interventi innovativi delle PMI titolari di piccole sale cinematografiche, la Regione del Veneto si propone di favorire i programmi di investimento per interventi finalizzati passaggio dall’analogico al digitale delle sale cinematografiche del Veneto.

2. La presente azione è istituita in attuazione della linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità – dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013), come previsto dalla Commissione europea con decisione (2012) 9310 del 11 dicembre 2012.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dell’aiuto finanziario di cui al presente bando ammontano ad € 2.000.000,00, detto importo trova copertura a valere sulle risorse dell’Asse 1 del POR FESR VENETO 2007 – 2013, nei capitoli 101244 e 100998 del bilancio di previsione per l’anno 2012.

2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella GUCE 28 dicembre 2006, L379) in “regime de minimis”.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

1. Possono presentare domanda di contributo regionale, piccole e medie imprese, in forma singola, che esercitano attività di proiezione cinematografica (codice Ateco 2007 primario “59.14.00”). Gli investimenti devono essere realizzati in sale cinematografiche situate nel territorio del Veneto e censite nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio.

2. Nella visura camerale di ogni impresa, contenente i dati relativi all’iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, devono risultare le sedi/unità locali in cui sono ubicate le sale cinematografiche oggetto degli investimenti.

3. Saranno esclusi gli interventi realizzati in sedi/unità locali non censite nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio.

3.1 REQUISITO DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

1. Al momento della presentazione della domanda, tutte le imprese devono possedere i requisiti dimensionali di piccola e media impresa indicati nell’APPENDICE 1 al presente bando. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

2. Saranno escluse le domande presentate da imprese che, alla data di presentazione della domanda stessa, non possiedono il requisito dimensionale di PMI.

3. Ogni modifica o variazione intervenuta dopo la presentazione della domanda, che comporti la perdita del requisito dimensionale di PMI o il cambiamento degli assetti proprietari, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE IMPRESE

1. Tutte le imprese devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte all'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e possedere relativo codice fiscale;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- c) esercitare l'attività di proiezione cinematografica (codice Ateco 2007 primario "59.14.00"). Al fine di verificare il rispetto del presente requisito, si farà riferimento esclusivamente al codice prevalente/primario della sede/unità locale in cui si realizza l'intervento, rilevato dal registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio. Saranno esclusi gli interventi realizzati in sedi/unità locali con codice Ateco 2007 primario diverso da 59.14.00;
- d) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- e) non presentare le caratteristiche di PMI in difficoltà ai sensi del paragrafo 10 "Formazione e pubblicazione degli elenchi dei beneficiari" della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) (la definizione di impresa in difficoltà è contenuta nell'APPENDICE 2 al presente bando);
- f) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL di tale requisito, la Regione provvederà direttamente all'acquisizione d'ufficio dall'INPS o dall'INAIL del D.U.R.C. dell'impresa richiedente;
- g) possedere una situazione previdenziale e assicurativa regolare in base alla normativa vigente (per le imprese non iscritte all'INPS e/o all'INAIL in quanto non obbligate in base alla normativa vigente);
- h) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- i) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

2. I requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione del bando, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. La mancanza o l'inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, comporta l'esclusione della domanda.

4. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione del bando, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.3 ULTERIORI CONDIZIONI/PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTE LE IMPRESE

1. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo per interventi riferiti ad un massimo di quattro sale.

2. Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute nelle Appendici allegate al presente bando. Le Appendici costituiscono parti integranti del presente bando.

3. Per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente bando, dovrà essere altresì rispettata la normativa regionale vigente in materia di ordinamento contabile (legge regionale 29 novembre 2001, n. 39).

3.4 POSIZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA DELLE IMPRESE

1. Per l'ammissibilità della domanda è indispensabile che la posizione previdenziale ed assicurativa dell'impresa richiedente risulti regolare in base alla normativa vigente.

2. La Regione provvederà direttamente all'acquisizione d'ufficio dall'INPS o dall'INAIL del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa.

Nel caso in cui il DURC dell'impresa non risulti regolare, la domanda di contributo sarà esclusa.

3. Le imprese non iscritte all'INPS e/o all'INAIL in quanto non obbligate in base alla normativa vigente, devono dichiarare nel modulo di domanda, sotto la propria responsabilità, di possedere una situazione previdenziale ed assicurativa regolare e di non essere iscritte all'INPS e/o all'INAIL.

3.5 ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

1. La Regione provvederà d'ufficio all'acquisizione telematica della visura camerale contenente i dati relativi all'iscrizione dell'impresa richiedente al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio.

A tal proposito si precisa che:

a) sarà verificata dalla Regione la regolarità e la coerenza delle informazioni comunicate dall'impresa rispetto ai dati contenuti nella visura camerale acquisita d'ufficio;

b) nel caso in cui la posizione dell'impresa non risulti regolare:

b.1) nel caso di irregolarità ritenute sanabili, la Regione assegnerà all'impresa un termine congruo (di norma 10 giorni) per regolarizzare la propria posizione. In caso di mancata regolarizzazione, la domanda di contributo sarà esclusa;

b.2) nel caso di irregolarità ritenute non sanabili (esempio: Mancata indicazione, nella visura camerale, della sede/unità locale oggetto dell'intervento - Intervento realizzato in sedi/unità locali con codice Ateco 2007 primario diverso da 59.14.00 - Cancellazione dell'impresa dal registro imprese - Avvio di procedure concorsuali - Scioglimento e liquidazione volontaria dell'impresa, ecc...), la domanda di contributo sarà esclusa.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 56 del Regolamento CE n. 1083/2006, dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1080/2006 e dal DPR n. 196/2008 successivamente modificato dal DPR n. 98/2012.

2. Le spese devono riferirsi ad interventi realizzati su sedi/unità locali in cui sono ubicate le sale cinematografiche oggetto degli investimenti, localizzate nel territorio della regione Veneto. Non sono ammessi interventi realizzati in sedi/unità locali localizzate fuori dal territorio della regione Veneto.

3. Le spese ammissibili, dovranno riferirsi agli interventi per cui si avanza richiesta di contributo ed essere coerenti e rivolte al raggiungimento delle finalità/obiettivi indicati nel presente bando.

4. Tali spese devono riguardare, per singola sala:

A) Acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale conformi alle specifiche Digital Cinema Initiatives (DCI):

- Proiettore digitale;
- Obiettivo – Zoom Primario DLP cinema;
- Obiettivo anamorfico DLP cinema e relativo supporto;
- Supporto – base sostegno proiettore;
- Server Show Store – Show player;
- Processore audio;
- Convertitore audio digital/analogico;
- Scheda aggiornamento processore sonoro;
- Lenti;
- Lampade;
- Amplificatori;
- Alimentatori;
- Cablaggi/conessioni;

B) Acquisto di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e/o via satellite.

C) Manodopera specializzata nella misura strettamente necessaria per l'installazione dei beni indicati nelle categorie di spesa ammesse.

D) Spese per l'eventuale adeguamento impiantistico dei locali adibiti alla proiezione (max 20% delle precedenti voci di A + B):

- Interfaccia per automazione sistema;
- Cablaggi/conessioni;
- Kit automazione servizi di sala (comando luci – porte – movimentazione velari – ecc...);
- Impianto elettrico per funzionamento apparecchiature;
- Gruppo di continuità - UPS per mantenimento alimentazione energia elettrica;

5. Sono esclusi i costi per “Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo” nonché i costi per beni e apparecchiature non rientranti negli elenchi sopracitati. Sono inoltre escluse le spese per servizi aggiuntivi (es. assistenza telefonica, manutenzione preventiva/correttiva/periodica, servizi di supporto remoto via adsl, costi di garanzia, attivazione linea adsl e relativi costi di utilizzo, ecc...).

4.2 ULTERIORI SPECIFICHE VALIDE PER TUTTE LE VOCI DI SPESA

a) Sono ammessi esclusivamente gli interventi effettuati nelle sale cinematografiche al chiuso, adibite a pubblico spettacolo cinematografico. Sono esclusi gli interventi effettuati nelle sale cinematografiche all'aperto.

b) Gli investimenti devono essere realizzati in sale cinematografiche censite nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio.

2. Nella visura camerale di ogni impresa, contenente i dati relativi all'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, devono risultare le sedi/unità locali in cui sono ubicate le sale cinematografiche oggetto degli investimenti.

- a) Le imprese richiedenti devono essere proprietarie dei locali in cui sono ubicate le sale cinematografiche oggetto degli investimenti ovvero disporre di un diritto di godimento dei locali medesimi (esempio: contratto di affitto, contratto di comodato o di uso, convenzione, altro).
- b) Le imprese beneficiarie del contributo sono obbligate a mantenere la destinazione d'uso a sala cinematografica dell'immobile oggetto dell'intervento, per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto. La data di conclusione del progetto coincide con l'ultimo pagamento relativo alle spese finanziate.
- c) I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dell'intestatario di ciascuna fattura per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto.
- d) I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonché le spese per pubblicità.
- e) Non sono ammessi:
- le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme (leasing finanziario, leasing operativo, ecc...) e tramite noleggio;
 - beni usati (i beni rigenerati, ricondizionati o restaurati sono considerati beni usati e pertanto sono esclusi dal presente bando);
 - spese per opere edili di qualsiasi tipo;
 - spese per impianto di condizionamento e/o riscaldamento ambienti; impianto antifurto, impianto di videosorveglianza;
 - spese per beni e/o impianti non strettamente necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa, anche se obbligatori per legge (es. estintori, impianto antincendio, ecc...);
 - beni e materiali di consumo;
 - materiale pubblicitario;
 - l'acquisto di scorte;
 - spese riguardanti beni contraddistinti da uno scarso livello di innovazione tecnologica (es. arredi per ufficio, arredi semplici per interno e per esterno, ecc...);
 - beni in comodato;
 - le spese per qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell'impresa richiedente;
 - i pagamenti effettuati in contanti o con qualsiasi modalità diversa dal bonifico bancario/postale o ricevuta bancaria. Esclusivamente per gli eventuali acquisti effettuati on-line, è consentito il pagamento con carta di credito aziendale;
 - i pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc...);
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta

fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;

- la fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

- qualsiasi forma di auto fatturazione.

5. TEMPI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, sono da ritenersi accoglibili le spese per gli interventi di cui al paragrafo 4.1 "Tipologie di spese ammissibili" sostenute e debitamente quietanzate alla data di presentazione della domanda di contributo e realizzate a partire dal 1 gennaio 2012.

6. CONTRIBUTO REGIONALE

6.1 MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, secondo le seguenti percentuali massime di contribuzione, differenziate in base alla tipologia di sala/e cinematografiche da digitalizzare:

a) 70% della spesa ritenuta ammissibile, per la digitalizzazione di una o più "MONOSALE" fino ad un massimo di €50.000,00 per sala;

b) 50% della spesa ritenuta ammissibile, per la digitalizzazione di "MULTISALE" o "MULTIPLEX" entro il limite di quattro sale per soggetto richiedente con un massimo di €50.000,00 per sala;

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, la Giunta Regionale si riserva la facoltà di ridurre le suddette percentuali di contribuzione. L'eventuale riduzione delle percentuali di contribuzione dovrà essere definita in uguale misura per ognuna delle tipologie indicate ai precedenti punti a) e b).

3. Saranno esclusi gli interventi con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 30.000,00. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l'importo di €200.000,00 per richiesta.

6.2 DEFINIZIONE DI MONOSALA – MULTISALA – MULTIPLEX

Ai fini del presente bando, si intende:

a) per MONOSALA uno spazio chiuso costituito da un solo schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per MULTISALA, l'insieme costituito da due e fino ad un massimo di quattro schermi, adibiti a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

c) per MULTIPLEX l'insieme costituito da cinque o più schermi, adibiti a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti.

6.3 CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con quelli concessi a valere su altre misure di intervento del POR FESR Veneto 2007-2013 o su altri strumenti finanziari comunitari ai sensi dell'art. 54 comma 5 del Regolamento CE n. 1083/2006.

7. REGIME DI AIUTO

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una medesima p.m.i. non deve superare i seguenti massimali:

· € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).

3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti .

4. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici "de minimis" per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell'Ente erogante.

5. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativa.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Le domande di contributo dovranno essere trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto a mezzo per raccomandata A/R a Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo - Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA, all'esterno della busta va riportata la dicitura: "Contiene domanda di contributo per la digitalizzazione delle sale cinematografiche POR CRO 2007-2013 Azione 1.3.5".

3. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione entro il termine del 31 dicembre 2014 e saranno ammesse a valutazione secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse economiche a valere su capitoli di competenza.

4. La domanda di contributo riportata nell'allegato modulo al presente bando è costituita da:

a) modulo di domanda per l'accesso al contributo;

b) relazione tecnica che illustri la coerenza degli interventi realizzati con le finalità del bando regionale. Detta relazione dovrà, in particolare, contenere le seguenti informazioni:

- data di inizio lavori;

- elenco delle spese sostenute con la relativa documentazione contabile da cui si evinca che le stesse sono state debitamente quietanzate;

- data di ultimazione lavori;

- dichiarazione attestante il corretto funzionamento dell'impianto;

- c) dichiarazione che il soggetto richiedente è titolare di sala cinematografica legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente bando;
- d) l'indicazione degli eventuali contributi pubblici "de minimis" ottenuti dall'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- e) l'indicazione degli eventuali contributi pubblici "de minimis" richiesti dall'impresa prima della presentazione della domanda alla Regione, in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione;
- f) scheda dati anagrafici;
- g) scheda posizione fiscale;
- h) fotocopia della carta d'identità o del passaporto (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5. Il presente bando e la relativa modulistica vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. I soggetti proponenti devono compilare, firmare in originale il modulo di domanda per l'accesso al finanziamento, debitamente bollato ai sensi di legge, ed inviarlo con i relativi allegati esclusivamente a mezzo raccomandata A.R..

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Non sono ammissibili in seguito ad istruttoria formale e, pertanto, non potranno accedere alla successiva fase di valutazione di cui al paragrafo 9.2 "Procedure e modalità di istruttoria e valutazione delle domande" del presente bando le domande:

- trasmesse con modalità differenti previste dal paragrafo 8 "Modalità e termini per la presentazione della domanda";
- presentate da soggetti beneficiari per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 "Soggetti che possono presentare la domanda";
- che non prevedono nei programmi di investimento le tipologie di spese di cui al paragrafo 4.1 "Tipologie di spese ammissibili".

2. Costituisce altresì condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.

3. La Regione del Veneto, nel corso dell'attività istruttoria formale, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata per la domanda di ammissione che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

9.2 PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande presentate, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità è effettuata secondo l'ordine di arrivo dalla Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo, che si potrà anche avvalere di un Nucleo Tecnico formato da esperti nella tematica oggetto del presente bando.

2. Il Nucleo Tecnico provvederà alla verifica dei criteri di ammissibilità e selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 27 febbraio 2008 e nella riunione del 26 giugno 2012 e alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- completezza dei contenuti e regolarità della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto, dal presente bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente bando;
- corrispondenza degli interventi e delle spese dichiarate nella domanda agli interventi e spese ammissibili previste nel presente bando e nei suoi allegati;
- sottoscrizione di conoscenza e di impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi e degli obblighi del monitoraggio.

3. Il nucleo di valutazione provvederà, in particolare, a valutare la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procederà ad eventuali riduzioni delle stesse al fine della determinazione dell'entità della spesa da ammettere a contributo regionale.

4. Il Nucleo tecnico di valutazione potrà richiedere al soggetto proponente integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti, concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta d'integrazione il termine per l'istruttoria rimane sospeso.

10. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Conclusa l'istruttoria, il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo approva di volta in volta con proprio provvedimento, e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o delle domande pervenute, l'elenco delle domande finanziabili con indicato l'ammontare del contributo e di quelle inammissibili a contributo specificando le motivazioni di esclusione.

2. I decreti di cui al precedente punto 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto.

3. L'Amministrazione regionale comunica l'esito delle istruttorie di cui al paragrafo 9 "Condizioni di ammissibilità, procedure e modalità di istruttoria e valutazione delle domande" del bando ai soggetti proponenti ammessi a finanziamento, indicando l'importo del contributo concesso.

11. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo è erogato in forma di sovvenzione in conto capitale in un'unica soluzione ed è accreditato sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario.

12. MONITORAGGIO

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni di tipo finanziario, fisico e procedurale disposti dalla Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1083/2006, per effettuare il monitoraggio dei programmi di investimento agevolati.

2. Sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione del Veneto, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare il programma di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in

particolare, dall'art. 60 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché dell'art. 16 del regolamento CE n. 1828/2006.

13. CONTROLLI

1. Regione del Veneto provvederà anche tramite società o enti in possesso dei necessari requisiti ad effettuare controlli a campione in qualsiasi momento presso la sede del beneficiario sui programmi e sulle spese oggetto dell'aiuto.
2. Relativamente alle attività di controllo di cui al precedente punto 1 i beneficiari di contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo che i funzionari comunitari, statali e regionali preposti possano effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

14. RINUNCE E REVOCHE DELL'AIUTO

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario concesso ovvero alla realizzazione del programma di investimento, devono darne immediata comunicazione alla Regione del Veneto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.
2. Le inadempienze, parziali o totali, al rispetto ai vincoli e/o alle indicazioni fornite nel presente bando, il venir meno agli obblighi di cui al successivo paragrafo 15 "Obblighi dei soggetti beneficiari", o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione dell'aiuto per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale dell'aiuto concesso.
3. Costituisce, altresì, motivo di decadenza totale la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione delle spese entro i termini stabiliti dalla Regione del Veneto.
4. L'aiuto è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative.
5. Si procederà inoltre alla revoca del contributo qualora vengano accertate violazioni ai vincoli previsti dall'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006.
6. La revoca parziale o totale del contributo sarà disposta con decreto del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo.
7. Ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 articolo 11, come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47, e dalla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 110, la revoca del contributo, totale o parziale, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. Inoltre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito. La sanzione non sarà applicata solo nel caso sia data tempestiva comunicazione di rinuncia.

15. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la revoca dell'aiuto concesso, sono obbligati a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Regione del Veneto;
- c) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni relative agli investimenti in questione, per la conseguente autorizzazione degli uffici regionali, fermo restando i vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Reg. CE n. 1083/06 e s.m.i (mantenimento dell'attività economica per 5 anni ed impegno a non cedere/alienare i beni oggetto dell'aiuto per il medesimo periodo);
- d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- e) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- f) documentare le modalità di pubblicizzazione dell'aiuto e rendersi disponibili a partecipare a iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale in relazione ai programmi di investimento agevolati ai sensi del presente bando;
- g) consentire le verifiche di cui al paragrafo 13 "Controlli" volte ad accertare la corretta realizzazione degli interventi e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
- h) consentire i controlli di cui al paragrafo 13 volti "Controlli" ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
- i) accettare di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblici ai sensi dell'art. 6 dell'art. 7 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE n. 1028/2006;
- l) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata ai sensi dell'art. 60 lettera d) del Regolamento CE n. 1083/2006;
- m) mantenere stabile il numero di dipendenti nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda di contributo.

16. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

17. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AIUTO

I soggetti beneficiari devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dello stesso, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione del Veneto, in applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 (art.69) e del regolamento CE n.1828/2006, e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione del Veneto.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dell'attuazione della linea di intervento è il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo.

19. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it dal quale è possibile scaricare la modulistica. Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo scrivendo all' indirizzo di posta elettronica: culturaspettacolo@regione.veneto.it .

20. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 1996 N. 1996

Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile dell'Azione nella persona del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo.

21. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

APPENDICE 1

ALL. 1 AL REGOLAMENTO CE N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE
6 agosto 2008

Definizione di PMI

Articolo 1- Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi i 250 000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti.

L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).

Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

APPENDICE 2

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Un'impresa si considera in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (1), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (2) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (3), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c. per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
- d. loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), un'impresa può comunque essere

considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

(1) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(2) Per analogia con le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.

(3) Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio